



COMUNE DI ACI CASTELLO  
*Città Metropolitana di Catania*

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI  
MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI  
CIVILI



## **INDICE GENERALE**

Art.1: Oggetto e finalità del Regolamento

Art.2: Funzioni

Art.3: Disposizioni sulla celebrazione

Art.4: Matrimonio su delega

Art.5: Richiesta celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti Italia

Art.6: Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

Art.7: Matrimoni civili celebrati fuori dalla casa Comunale

Art.8: Luoghi della celebrazione

Art.9: Luoghi e orari della celebrazione sul Castello Normanno

Art.10: Tariffe e disposizioni

Art.11: Modalità di pagamento

Art.12: Disposizioni finali

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 101, 106 e seguenti della sezione IV del Codice Civile e della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 e s.m.i..
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (D.P.R. 03/11/2000, n. 396).

**Art. 2**  
**Funzioni**

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 .
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti del Comune di Aci Castello e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000.
3. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a un cittadino italiano, gli stessi dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 30 giorni prima della data del matrimonio.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere all'ufficio Stato Civile almeno 30 giorni prima della celebrazione.
5. Effettuate le necessarie verifiche, una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Sindaco, dispone la delega di funzione di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
6. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, dovrà indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.
7. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi, mantenendo un contegno adeguato al ruolo.
8. Il matrimonio civile è celebrato in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

### Art. 3

#### **Disposizioni sulla celebrazione/costituzione**

1. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni civili con un anticipo non superiore ai 12 mesi rispetto alla data desiderata dai nubendi e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L'ufficio confermerà il matrimonio previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto come previsto dall'art.50 e segg. del D.P.R. 396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.
2. La richiesta di celebrazione del matrimonio da parte di cittadini residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 60 giorni prima della data desiderata.

3. Non si possono celebrare matrimoni nei seguenti giorni:

- 1 gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, Epifania;
- 15 gennaio, Patrono di Aci Castello San Mauro ;
- il sabato antecedente la Pasqua;
- il giorno di Pasqua;
- il lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile, Festa della Liberazione;
- 1 maggio, Festa del Lavoro;
- 2 giugno, Festa della Repubblica;
- 14 agosto , giorno antecedente il Ferragosto;
- 15 agosto, Ferragosto;
- 1 novembre, Festa dei Santi;
- 2 novembre, Commemorazione dei defunti;
- 8 dicembre, Immacolata Concezione;
- 24 dicembre, vigilia di Natale;
- 25 dicembre, Natale;
- 31 dicembre, San Silvestro.

#### Art. 4

#### **Matrimonio/ unione civile su delega**

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando data e l'ora prescelta con anticipo di almeno 30 giorni. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune, gli interessati dovranno produrre, con anticipo di almeno 20 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile la seguente documentazione

- a) delega del Comune di residenza (inoltrata direttamente dal Comune delegante);
- b) fotocopia dei propri documenti di identità;

- c) fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

## Art. 5

### **Richiesta della celebrazione/costituzione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 60 giorni prima della data desiderata, corredata di copia dei documenti d'identità o passaporto dei futuri sposi e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio ai sensi degli artt. 85, 87 e 88 del Codice Civile Italiano. La data del matrimonio sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente Regolamento. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
2. Matrimonio con l'ausilio di un interprete - Nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazione di matrimonio o al momento della produzione dei documenti, rilevi che i nubendi non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000 e s.m.i., al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese i nubendi stessi. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio. Qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicarlo all'Ufficiale dello Stato Civile, che dovrà redigere con il nuovo interprete apposito verbale .

## Art. 6

### **Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo**

1. Ai nubendi e/o soggetti da questi autorizzati è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione, previo accordo con il personale a presidio delle sedi a tale funzioni deputate e nei limiti fisici consentiti dalla location individuata, affinché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti stessi. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti dovranno essere rimossi dai nubendi e/o soggetti da questi autorizzati, su disposizione del personale del comune di Aci Castello. In caso di violazione alla presente disposizione la cerimonia non potrà essere celebrata. Al termine della cerimonia i nubendi dovranno procedere tempestivamente a ripristinare gli spazi così come sono stati concessi.
2. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli spazi annessi. In caso di violazione alla presente disposizione, gli sposi saranno tenuti a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Considerato il pregio edilizio/architettonico dei siti di svolgimento dei riti del matrimonio, è richiesto il massimo rispetto, cura di accesso e uso dei luoghi. Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, questi saranno quantificati e addebitati al soggetto richiedente.
4. Il Comune di Aci Castello si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

### **Art. 7**

#### **Matrimoni civili e unioni civili celebrati/costituiti fuori dalla Casa Comunale**

La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile fuori della sede Comunale sono disciplinate dagli artt. 109 e 110 del Codice Civile e s.m.i.

1. Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato,

l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono quattro testimoni.

5. Lo Stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato civile all'atto della prenotazione se l'impedimento è già conosciuto, altrimenti successivamente se è un evento sopraggiunto; in ogni caso, in tempo utile per la redazione dell'atto e per l'organizzazione.

### **Art. 8**

#### **Luoghi della celebrazione/costituzione, giornate ed orari**

Il matrimonio e le unioni civili sono rispettivamente celebrati e costituite, di norma, nell'Aula Consiliare - Sede Comunale di Via Dante, 28.

2. In subordine e a domanda degli interessati, la celebrazione può avvenire nei seguenti locali comunali:

- Castello Normanno (cortile antistante il Museo, terrazza vista faraglioni, vano antistante il Museo, cappella);
- Villa Fortuna (P.1°)

3. L'uso delle suddette sale per esigenze dell'Amministrazione è in ogni caso prioritario rispetto alle richieste di celebrazione.

4. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 101 e 110 del Codice Civile.

5. La Giunta Comunale, con proprio atto, può individuare ogni altra sede ritenuta idonea per la celebrazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000; i luoghi diversi dalle sale di cui al comma 1 assumono la denominazione di "casa comunale", così come disciplinata dall'art. 106 del codice civile, e rimangono nella "esclusiva disponibilità della destinazione" da parte del Comune. L'istituzione di una sede esterna, con riferimento sempre ad un edificio nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio.

I matrimoni e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, nel rispetto dei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
- martedì, anche nel pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità del celebrante, dei locali e del personale dell'ufficio.

Il numero di persone ammesse a partecipare alla cerimonia sarà stabilito, anche in relazione alla location individuata.

## **Art. 9**

### **Celebrazione/costituzione sul Castello Normanno**

Per la celebrazione dei matrimoni sul Castello Normanno nel rispetto del maniero e della storia che esso rappresenta, i nubendi sono tenuti ad osservare le seguenti regole:

1. durata massima rito civile : 60 minuti;
2. fruibilità del Castello da parte dei visitatori, durante la celebrazione del matrimonio;
3. distanza di almeno 2 ore tra un matrimonio e un altro celebrati nella stessa giornata, al fine di consentire la eventuale rimozione e risistemazione degli addobbi a cura degli sposi;
4. luoghi di celebrazione:
  - luoghi aperti : cortile antistante il Museo, terrazza vista faraglioni;
  - luoghi chiusi : vano antistante il Museo, cappella.
5. rimozione, subito dopo la cerimonia, degli addobbi floreali tramite il fioraio o altro incaricato; non è consentito mettere ceri lungo le scale per le ragioni di cui in premessa;
6. divieto di gettare riso agli sposi sul Castello;
7. la celebrazione del rito potrà essere fissata sino a due ore prima della chiusura del Castello e dovrà comunque essere garantito il rispetto degli orari di apertura e chiusura, così come disposto dal competente ufficio Beni Culturali, al momento della prenotazione.

In caso di contemporaneità di matrimoni nella stessa giornata la priorità nella scelta del luogo avviene sulla base del criterio della prenotazione che verrà perfezionata con il pagamento della quota; la scelta del sito e dell'orario verrà effettuata presso l'ufficio servizio

Stato Civile del Comune, solo previa esibizione della ricevuta di pagamento.

L'ufficio dello Stato Civile del Comune provvederà a comunicare, tempestivamente, la location scelta all'ufficio Beni Culturali, inserendo la data del matrimonio nel calendario condiviso.

Il personale del Castello non può tenere alcun materiale in custodia.

In caso di maltempo il rito verrà celebrato, in base alle indicazioni del Comune, nel vano antistante il Museo, oppure nella Cappella, per un numero massimo di persone consentite dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'amministrazione si riserva l'occupazione di porzioni di aree del Castello per pedane, piccoli palchi e quant'altro possa servire alla realizzazione di eventi culturali che potranno svolgersi all'interno del Castello Normanno.

L'amministrazione mette a disposizione n.7 (sette) sedie e un tavolo con tovaglia; non vengono forniti tappeti o altri arredi.

## **Art 10**

### **Tariffe e disposizioni**

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili nelle sedi individuate è soggetta al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati, senza che possano essere avanzate contestazioni.

2. I nubendi dovranno provvedere al versamento dell'intera somma dovuta entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla prenotazione, avendo cura di fornire la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa, all'ufficio Stato Civile, che dovrà dare le disposizioni necessarie a garantire il servizio richiesto.

3. Se la data del matrimonio o dell'unione ricade nell'anno successivo a quello della prenotazione, la regolarizzazione del pagamento dovrà essere effettuata entro il mese di gennaio, pena decadenza della prenotazione stessa.

4. Nessun rimborso competerà per il mancato servizio richiesto, qualora sia imputabile alle parti richiedenti.
5. Nel caso in cui i nubendi non si presentino nel giorno e ora convenuti per la celebrazione del rito del matrimonio, senza preventivo avviso di almeno 72 ore prima, è prevista a loro carico una penale di Euro 250,00 a titolo di rimborso spese di organizzazione. Tale somma non sarà dovuta qualora il matrimonio sarà riprogrammato a data certa entro sei mesi dalla precedente comunicazione.

### **Art. 11** **Modalità di pagamento**

Il versamento dovrà essere effettuato secondo una delle modalità sotto descritte, indicando la causale: “Prenotazione sala per matrimoni”, consegnando la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’Ufficio di Stato Civile:

- Versamento sul c/c postale intestato al Comune di Aci Castello - Servizio di Tesoreria;
- Versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale (BANCA);
- Bonifico intestato al Comune di Aci Castello — Servizio di Tesoreria; indicando quale causale : *Luogo – Data e Nome* della coppia.

### **Art. 12** **Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i.;
- L. 20 maggio 2016 n. 76/2016;
- DPCM 23 Luglio 2016, n. 144;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Statuto Comunale.

La struttura amministrativa competente per materia provvede alla redazione della modulistica necessaria per la celebrazione dei riti civili e provvede, ove necessario, al suo aggiornamento.

Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune, entrando in vigore il giorno successivo; da tale data si intenderanno abrogati tutti gli atti e le disposizioni con esso contrastanti.